



Camera di Commercio
Reggio Calabria

Disposizione N. 9 DEL 23/12/2011 : CRITERI DI IRRICEVIBILITÀ DELLE ISTANZE PRESENTATE AL REGISTRO IMPRESE A MEZZO COMUNICAZIONE UNICA .

IL DIRIGENTE DELL' AREA DEI SERVIZI ANAGRAFICI E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE - CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTO l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del registro delle imprese;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ed in particolare l'art. 8 che disciplina il registro delle imprese nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2 che prevede che, a decorrere dal termine fissato da ultimo al 31 ottobre 2003, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate al registro delle imprese dai soggetti costituiti in forma societaria, sono inviate per via telematica mediante utilizzo della firma digitale;

VISTO il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 gennaio 2004 in tema di sperimentazione del protocollo automatico negli uffici del registro delle imprese ed in particolare gli allegati lettera "A" e "B" che individuano le specifiche tecniche ed i requisiti minimi che consentono la protocollazione automatica delle pratiche al registro delle imprese e ritenuto che la sussistenza di tali requisiti rappresenta il criterio che consente di qualificare come tale una istanza e al di fuori del quale non si ritengono esistenti i presupposti per l'avvio dell'istruttoria;

VISTO il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 - art. 9 (Convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 2007, n. 40) che ha previsto ed introdotto nel nostro ordinamento giuridico la Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività di impresa;

VISTI i decreti attuativi dell'art. 9 della L. 40/2007 sopra richiamata, ed in particolare il D.P.C.M. 06.05.2009, che ha dettato le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica, indicando in modo puntuale tutti i controlli a cui assoggettare le pratiche per verificarne la validità effettuate dal sistema informatico ;

VISTA la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3628/c del 9/9/2009 contenente "Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 agosto 2009";

VISTO il Decreto Ministero Sviluppo Economico (nterdirigenziale) del 19 Novembre 2009 con il quale viene approvato il nuovo modello di Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa ;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.



Camera di Commercio
Reggio Calabria

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto il SUAP telematico, richiamando la normativa precedente in tema di sportello unico della attività produttive al fine di accelerare il processo di semplificazione amministrativa dell'attività della PA;

VISTA la Legge 241/90 per ultimo modificata dal D.L. 138/2011 convertito in legge 12 luglio 2011 n.106, che dispone in materia di procedimento amministrativo e che si applica anche al procedimento di iscrizione al registro imprese;

PRESO ATTO che è opportuno dettare alcune regole procedurali per la gestione delle istanze irricevibili al registro delle imprese che consenta di contribuire alla riduzione dei tempi di evasione delle pratiche telematiche del registro imprese e quindi l'aggiornamento tempestivo delle notizie iscritte al Registro imprese ;

Sentita la Responsabile del Servizio Anagrafico;

Consultati nella seduta del 7 ottobre 2011 i componenti della Consulta giuridica, istituita presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria quale tavolo di lavoro per affrontare le problematiche inerenti i rapporti tra l'Ufficio del Registro delle Imprese e gli operatori professionali ed in particolare con i rappresentanti del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Reggio Calabria e Locri e di Palmi, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, Palmi e Locri, dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e del Collegio dei Consulenti del lavoro della provincia reggina;

Consultato il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Reggio Calabria dott.ssa Caterina Ascianto,

DISPONE CHE

A decorrere dal 2 gennaio 2012 il Personale interessato si attenga alle indicazioni sottostanti in materia di pratiche irricevibili del Registro Imprese .

La pratica è irricevibile quando:

- a) manca completamente l'atto, ove prescritto, ovvero non è stato allegato al modello base l'atto oggetto dell'iscrizione/deposito (ad esempio, quando l'atto di trasferimento di quote di SRL da allegare al modulo S6 non è stato allegato).
- b) Le pratiche inerenti l'inizio di attività regolamentate (autoriparatori, installazione impianti, facchinaggio, imprese di pulizia, commercio all'ingrosso, commercio elettronico all'ingrosso) sono sprovviste della relativa segnalazione certificata di inizio attività (cd modello SCIA previsto dal D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010).
- c) Il modello base non è corrispondente alla forma giuridica dell'impresa.
- d) La Camera di Commercio non è competente territorialmente alla ricezione del modulo: l'operatore camerale provvede a respingere la pratica indicando come causale di annullamento "INCOMPETENZA DELLA CCIAA".



Camera di Commercio
Reggio Calabria

- e) Nel caso in cui non sia verificato il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte, ove richiesti, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPCM 06.05.2009.
- f) Mancata sottoscrizione della Comunicazione unica mediante apposizione della firma digitale a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. il provvedimento d'ufficio di annullamento della pratica telematica irricevibile deve essere preceduto da un avviso all'istante o all'intermediario telematico incaricato dell'invio, utilizzando la funzione "diario messaggi" all'interno della pratica.

Detto avviso deve preannunciare i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni entro i quali l'interessato ha diritto di regolarizzare/integrare la pratica attraverso il "diario messaggi".

Decorso il termine di 10 giorni, in mancanza di regolarizzazioni/integrazioni da parte dell'istante/intermediario telematico che possano modificare l'esito dell'istruttoria, verrà effettuato l'annullamento del protocollo con l'applicativo gestionale "Scriba" e quindi della pratica allo stesso collegata, indicando come causale di annullamento "mancanza dei requisiti di legge".

L'annullamento della pratica genera una comunicazione automatica che verrà inoltrata all'utente "Telemaco", mediante la quale lo stesso verrà avvisato dell'avvenuta operazione.

I termini per la presentazione di una seconda pratica non sono fatti salvi dall'invio della pratica annullata.

La presente disposizione di servizio sarà notificata a mezzo protocollo informatico alla Responsabile del Servizio Anagrafico ed al personale assegnato, e sarà custodita nell'apposita raccolta. La Responsabile Dott.ssa Paola Borgia curerà la diffusione della presente Disposizione presso le Associazioni imprenditoriali e gli Ordini/Collegi professionali, perché sia portata a conoscenza degli utenti che interloquiscono telematicamente con il Registro delle Imprese e ne curerà altresì la diffusione sul sito camerale.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Dott.ssa Natina Crea